

Regolamento per l'utilizzo
degli impianti di videosorveglianza
della Provincia di Milano

2014

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali
- Art. 5 – Impianti di videosorveglianza presso parchi o arterie di viabilità

CAPO II SOGGETTI

- Art. 6 – Titolare del trattamento dei dati personali
- Art. 7 – Responsabile del trattamento dei dati personali
- Art. 8 – Incaricati del trattamento dei dati personali
- Art. 9 – Soggetti esterni

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 – Conservazione dei dati personali
- Art. 12 – Obblighi e divieti connessi al trattamento dei dati personali
- Art. 13 – Informativa
- Art. 14 – Comunicazione e diffusione dei dati personali
- Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati personali
- Art. 16 – Diritti dell'interessato

CAPO IV MISURE DI SICUREZZA

- Art. 17 – Sicurezza dei dati personali
- Art. 18 – Accesso alle centrali di controllo
- Art. 19 – Accesso agli impianti e credenziali

CAPO V TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 20 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 – Entrata in vigore
- Art. 22 – Norma di rinvio

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, comprendente altresì impianti di videocontrollo e videocitofono, attivati presso gli stabili o altri siti di proprietà della Provincia di Milano.
2. In particolare il presente Regolamento:
 - a) individua gli impianti di videosorveglianza di proprietà della Provincia di Milano;
 - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
3. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, attivati presso gli stabili o altri siti di proprietà della Provincia di Milano, sono individuati e descritti nelle loro specifiche caratteristiche tecniche nell'allegato n. 1, che ne forma parte integrante. Tali impianti:
 - a) riprendono e/o registrano immagini in aree o zone delimitate che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, possono riguardare i soggetti che transitano nell'area interessata e, in alcune posizioni, anche i mezzi di trasporto;
 - b) consentono unicamente riprese video senza operare algoritmi di analisi;
 - c) sono gestiti dal Responsabile della videosorveglianza nonché responsabile del trattamento dei dati, designato a norma dell'articolo 6 del presente Regolamento.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) per "Garante", il Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e/o registrare immagini, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente Regolamento;
 - d) per "videocontrollo", ogni dispositivo che permette la visione, unicamente in tempo reale, di aree/zone delimitate;
 - e) per "videocitofono", ogni dispositivo installato in corrispondenza di campanelli o citofoni, per finalità di controllo di visitatori che si accingono ad entrare;
 - f) per "banca dati", il complesso dei dati personali, composto esclusivamente da riprese video registrate, acquisite mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

- g) per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati;
- h) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- i) per “titolare”, l’Ente Provincia di Milano, tramite il Presidente suo legale rappresentante, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- l) per “responsabile del trattamento dei dati personali”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio con il titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- m) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- n) per “interessato”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- o) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- p) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- q) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- r) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 Finalità

1. Mediante il presente Regolamento la Provincia di Milano stabilisce che le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono:
 - a) vigilare sugli immobili e sulle relative aree di pertinenza per prevenire furti e danneggiamenti a tutela del patrimonio provinciale e per garantire protezione e assistenza ai soggetti a vario titolo fruitori di tali spazi;
 - b) controllare determinate aree pubbliche di competenza provinciale per fini istituzionali.
2. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 è vietato, e pertanto escluso, l’uso degli impianti di videosorveglianza per effettuare controlli a distanza sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione provinciale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 4 Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Con il presente Regolamento la Provincia di Milano intende garantire che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti

dalla stessa si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione eventualmente coinvolti nel trattamento.

2. Tutti i soggetti a vario titolo responsabili delle operazioni connesse all'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono tenuti a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice nonché nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante con il Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.
3. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è pertanto effettuato dalla Provincia di Milano esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente documento.
4. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Art. 5

Impianti di videosorveglianza presso parchi o arterie di viabilità

1. La Provincia di Milano, per fini di tutela del patrimonio provinciale, garanzia di protezione e assistenza agli utenti, ha scelto di utilizzare un impianto di videosorveglianza presso il Parco Idroscalo, costituito da una serie di telecamere dislocate lungo il bacino idrico nonché presso i luoghi di particolare interesse (Tribune sportive, Villaggio del bambino etc.) anche a supporto del sistema di allarme (colonnine SOS) preposto alla segnalazione di emergenze da parte degli utenti del Parco.
Il flusso delle immagini visualizzate è a tal fine inviato alla Centrale operativa del Parco ove avviene la registrazione e la conservazione dei dati nel rispetto del successivo art. 11. La visualizzazione delle immagini in tempo reale da parte degli incaricati avviene unicamente a seguito di richiesta di soccorso da parte dell'utente. In tali casi gli incaricati sono autorizzati ad utilizzare la funzione del brandeggio per inquadrare meglio la scena visualizzata per l'opportuno intervento a soccorso dell'utente.
2. La Provincia di Milano utilizza analogo impianto di videosorveglianza presso la Galleria artificiale realizzata al Km 7 + 500 della strada provinciale Paullese, a supporto dei sistemi di segnalazione e prevenzione incendi e allagamenti installati all'interno del manufatto. Il suddetto impianto invia le immagini presso il locale tecnico ubicato in prossimità dei sistemi di rilevamento fumi e allagamenti, ove le stesse vengono registrate e conservate per la durata e con le modalità di cui al successivo art. 11.
La banca dati così alimentata può essere interrogata da remoto all'occorrenza al fine di una migliore gestione delle eventuali emergenze. La Provincia di Milano garantisce che il suddetto impianto non effettua riprese circostanziate ai veicoli in transito nonché alle persone eventualmente in sosta, limitandosi ad effettuare una ripresa globale della

situazione al fine di verificare le condizioni di transito in sicurezza nella Galleria, come previsto dal Decreto Legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

CAPO II SOGGETTI

Art. 6

Titolare del trattamento dei dati personali

1. La Provincia di Milano è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.
A tal fine la Provincia di Milano è legalmente rappresentata dal Presidente, cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Presidente, in qualità di legale rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, in particolare:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) nomina i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 7

Responsabile del trattamento dei dati personali

1. La Provincia di Milano tramite il Presidente, suo legale rappresentante, individua il responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento nel *Responsabile della videosorveglianza* dell'Ente pro-tempore, domiciliato per ragioni di carica presso la sede della Provincia di Milano, in via Vivaio n. 1, nonché in altri eventuali Responsabili del trattamento dei dati all'uopo nominati.
La nomina dei Responsabili è effettuata con decreto del Presidente, nel quale sono analiticamente specificati i compiti agli stessi affidati.
2. I responsabili, così individuati, sono tenuti ad effettuare il trattamento nel rispetto del Codice, del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 e delle disposizioni del presente Regolamento, e ad attenersi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
3. Il responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, in particolare:
 - a) organizza il trattamento delle immagini registrate e/o visualizzate tramite i sistemi di videosorveglianza;

- b) adotta e rispetta le misure di sicurezza indicate dalla legge, dai provvedimenti del Garante, quelle descritte nel presente Regolamento nonché quelle previste nel Documento programmatico della sicurezza che l'Ente avrà cura di aggiornare periodicamente;
- c) nomina per iscritto gli incaricati del trattamento dei dati attraverso la configurazione di diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori;
- d) controlla che il periodo di conservazione delle immagini sia conforme a quanto previsto dalla normativa vigente per le finalità indicate al precedente art. 3, salvo i casi di maggior durata dovuti all'intervento dell'Autorità giudiziaria;
- e) vigila sulla puntuale osservanza, da parte degli incaricati, delle istruzioni impartite e sul corretto svolgimento dei trattamenti di propria competenza;
- f) aggiorna l'elenco e la descrizione degli impianti di videosorveglianza di cui all'allegato n. 1, il testo dell'Informativa riprodotta nell'allegato n. 2 nonché lo specifico modulo per l'esercizio del diritto di accesso di cui all'allegato n. 3;
- g) adotta ogni altra misura prevista dalla legge o individuata dall'Ufficio del Garante a protezione delle immagini e contro accessi non autorizzati.

Art. 8

Incaricati del trattamento dei dati personali

1. Il responsabile della videosorveglianza, nonché gli eventuali responsabili del trattamento dei dati, sono tenuti a provvedere alla nomina degli incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.
2. Sono nominati quali incaricati i dipendenti in servizio presso la struttura tecnica preposta e/o i settori a vario titolo utilizzatori di un sistema di videosorveglianza che per la loro esperienza, capacità e affidabilità sono in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Gli incaricati sono a tal fine tenuti ad effettuare il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dal responsabile del trattamento dei dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 9

Soggetti esterni

1. Ai soggetti esterni alla Provincia di Milano dei quali questa si avvalga a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività che comportano il trattamento di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, si applica la disposizione di cui all'articolo 29 del Codice. Agli stessi viene a tal fine richiesta la sottoscrizione di apposito documento contenente la rappresentazione degli specifici obblighi e responsabilità assunti nella gestione dei servizi afferenti i sistemi di videosorveglianza.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. La Provincia di Milano dà atto che i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e, laddove previsto, registrati per le finalità di cui al precedente art. 3;
 - c) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
 - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, come meglio dettagliato al successivo art. 11.
2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano strettamente funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui al precedente art. 3.
3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati alle centrali di controllo ubicate presso le sedi o i siti ove risiede l'impianto di videosorveglianza e connessi alla rete provinciale a larga banda al fine di creare un sistema unico di gestione. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 11

Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a 24 ore dalla rilevazione, decorso il quale i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato al comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
3. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente le 24 ore è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12

Obblighi e divieti connessi al trattamento dei dati personali

1. Salvo quanto previsto al precedente art. 5.1, l'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati è di norma escluso.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo delle 24 ore previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui al precedente art. 3.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dall'art. 162 del Codice, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 13

Informativa

1. La Provincia di Milano, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Codice, rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite il posizionamento di cartelli contenenti l'informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, di cui al punto 3.1. del Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante in data 8 aprile 2010.
2. L'informativa completa, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, come riprodotta nell'allegato n. 2 al presente Regolamento, sarà affissa in bacheche o locali attigui alle aree videosorvegliate, e resa disponibile all'utenza senza oneri, nonché pubblicata sul sito internet dell'Ente.

Art. 14

Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, da parte della Provincia di Milano e a favore di altri soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa solo se prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, del Codice, ossia quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia o Autorità Giudiziaria, per finalità di accertamento o repressione di reati.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed

autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 15

Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono distrutti.

Art. 16

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, come previsto dall'art. 7 del Codice, l'interessato ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo:
 - I. La conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - II. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - III. Di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per l'esercizio del diritto di accesso, l'interessato ha facoltà di utilizzare la modulistica a tale scopo resa disponibile dalla Provincia di Milano tramite pubblicazione sul proprio sito internet e di cui all'allegato n. 3 al presente Regolamento.

Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al Responsabile del trattamento disciplinato dal presente Regolamento, individuato ai sensi del precedente art. 7, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice (Art. 10, comma 5), ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
4. I diritti di cui al precedente comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
5. Per l'esercizio dei diritti di cui al precedente comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato ha facoltà di rivolgersi al Garante, nelle forme e nei limiti di cui al successivo articolo 20.
7. Per l'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, la Provincia di Milano si riserva di prevedere un contributo spese a carico del richiedente che sarà determinato con specifico atto, nel rispetto delle casistiche e dei limiti di importo di cui alla Deliberazione

n. 14 del 23 dicembre 2004 emanata dal Garante per la protezione dei dati personali.

CAPO IV MISURE DI SICUREZZA

Art. 17

Sicurezza dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del Codice, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento.

Art. 18

Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono custoditi, ai sensi del precedente art. 10, presso le sedi o i siti ove risiede l'impianto di videosorveglianza e connessi alla rete provinciale a larga banda al fine di creare un sistema unico di gestione.
2. L'accesso ai siti ove risiedono i server di deposito delle immagini è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi dei precedenti articoli 6, 7 e 8 del presente Regolamento.
3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o del responsabile, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene esclusivamente in presenza di incaricati della Provincia di Milano individuati ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.
4. Il responsabile è tenuto ad impartire idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati hanno l'obbligo di vigilare sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dal responsabile e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 19

Accesso agli impianti e credenziali

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento avviene da postazioni dedicate situate in edifici costantemente presidiate o dotati di allarme, salvo i casi di preventiva autorizzazione all'accesso da remoto. L'accesso può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile del trattamento.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, al responsabile ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del presente Regolamento.
3. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.

CAPO V TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nella parte III del Codice.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, individuato ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Milano.
2. Il Regolamento è altresì pubblicato sul sito dell'ente Provincia di Milano.

Art. 22

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice, al Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante in data 8 aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia, e successive modificazioni e integrazioni.